



FAIRE PUBBLICAZIONE  
SUL SITO TRIB

**TRIBUNALE DI TRANI**

**Sezione civile**

**Area commerciale**

**Proc. n. 2323/2021 R.G.V.G.**

Il Giudice designato dal Presidente della Sezione civile (con provvedimento del 10.11.2021);

**letta** la proposta di accordo di composizione della crisi depositata il 2.11.2021 da SIMONE PIETRO nato ad Andria il 21.04.1975 - C.F.: SMNPTR75D21A285R e MAROLLA GRAZIA nata ad Andria il 07.08.1976 - C.F.: MRLGRZ76M47A285K, entrambi residenti in Andria alla Via delle Querce n. 23;

**letta** l'allegata relazione depositata dall'avv. Rosa Loreta Santangelo, (professionista nominato, quale Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012, dal Presidente del Tribunale), contenente anche il parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti e la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012;

**considerato:**

che, ai sensi del suddetto articolo 10, co.2, lett.c), con il decreto di cui al comma 1 il giudice dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

**P.Q.M.**

Letti gli artt. 10, 11 e 12 della legge n.3/2012

**1. Fissa** l'udienza del 3.3.2022, ore 11.05, dinanzi a sé (presso l'Ufficio Fallimentare);

**2. ordina**, a cura dell'avv. Rosa Loreta Santangelo, professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012, dal Presidente del Tribunale (con onere di documentarne l'adempimento contestualmente alla predisposizione della relazione ex art. 12, comma 1, della legge n.3/2012 ), la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, l.3/2012 (ossia prima dei dieci giorni anteriori alla detta udienza del 3.3.2022), ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto;

**3. dispone:**

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione (salva la revoca del presente decreto in caso di mancata omologazione) diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;



la pubblicazione della proposta e del presente decreto nel registro delle imprese, a cura dell'OCC, avv. Rosa Loreta Santangelo, solo ove i proponenti svolgano attività di impresa o siano entrambi (o uno di essi) soci di società iscritte nel registro delle imprese;

la trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti, a cura a cura dell'OCC, avv. Rosa Loreta Santangelo, in relazione a beni immobili o mobili registrati per i quali il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi;

**4. avverte** che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice, saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

che i creditori dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi (avv. Rosa Loreta Santangelo), dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza del 3.3.2022. In mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui sia stata loro comunicata;

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori aventi diritto al voto rappresentanti almeno il 60% dei crediti;

che, ove l'accordo venga raggiunto, l'O.C.C. (avv. Rosa Loreta Santangelo) provvederà a trasmettere – nei termini che saranno fissati dal Giudice alla udienza del 3.3.2022- a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmetterà al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

**5. stabilisce** che la proposta e il presente decreto siano pubblicati presso il sito istituzionale del Tribunale di Trani, a cura della cancelleria;

**6. manda alla cancelleria** per la pubblicazione di cui al capo n.5 del presente dispositivo e per la comunicazione del presente decreto: a) agli istanti; b) all'Organismo di Composizione della Crisi (avv. Rosa Loreta Santangelo).

Trani, 10.11.2021

Il Giudice designato

dott. Giuseppe Gustavo Infantini



## TRIBUNALE DI TRANI

### VOLONTARIA GIURISDIZIONE

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRANI**

**Ricorso per l'omologa della proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e ss. della legge n. 3/2012 e legge n.176/2020**

nell'interesse dei sigg. **SIMONE PIETRO** nato ad Andria il 21.04.1975 - C.F.: SMNPTR75D21A285R e **MAROLLA GRAZIA** nata ad Andria il 07.08.1976 - C.F.: MRLGRZ76M47A285K, entrambi residenti in Andria alla Via delle Querce n. 23, rappresentati e difesi dall'*Avv. Vincenzo Patarnello*, del Foro di Trani, cod. fisc. PTRVCN72D24B180M, con studio in Barletta (76121 - BT) alla Via Renato Coletta nr. 16, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.vincenzopatarnello@pec.ordineavvocatitrani.it ovvero al numero di fax 0883/538801, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto

#### **Premesso che:**

- 1) Con istanza ex art.15, c.9 L.27.01.2012 n.3 depositata il 28.01.2021, l'odierno ricorrente, in ragione della situazione di sovraindebitamento che lo attanagliava, si rivolgeva al Presidente del Tribunale di Trani, all'uopo richiedendo la nomina di un apposito Professionista facente funzioni di O.C.C.
- 2) Il relativo procedimento, rubricato al n. 37/2021 R.G.V.G., vedeva l'accoglimento nel Cron. n. 413/21 del 28.01.2021, nell'ambito del quale veniva nominato, nella qualità di Gestore, l'Avv. Rosa Loreta Santangelo, la quale accettava l'incarico, con studio in Canosa di Puglia (BT) alla via Varrone n. 4.



- 3) A seguito dell'attività istruttoria conseguentemente compiuta, con apposita proposta del 04.10.2021, che si dà qui per integralmente trasfusa e nota, l'odierno istante, rappresentando analiticamente le ragioni del sovraindebitamento e sottolineando la carenza di qualsivoglia profilo di riconducibilità dello stesso a fatto o colpa del medesimo debitore, proponeva apposita Proposta di Accordo di Composizione della Crisi nei termini ed alle condizioni ivi specificate (doc. all. n. 1).
- 4) Ebbene, con relazione particolareggiata del 29.10.2021, anch'essa qui vi integralmente richiamata (doc. all. n. 2), il summenzionato Gestore attestava, ai sensi dell'art. 9, co. 2, L. 3/2012:
- <<1) la veridicità dei dati esposti e la documentazione prodotta, dando atto che quanto rappresentato rispecchia l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria in cui il sig. Simone Pietro e la sua famiglia attualmente si trova;
- 2) la fattibilità del piano su cui si basa la proposta, dando atto che lo stesso è attendibile, sostenibile e coerente, avuto altresì riguardo alle risorse finanziarie attuali dei sigg. Simone-Marolla. In particolare, si attesta che il piano si fonda su ipotesi realistiche ed i risultati previsti possono ritenersi ragionevolmente conseguibili>>.
- 5) La proposta di ripianamento presentata dai sig.ri Simone-Marolla viene qui di seguito testualmente riportata nei suoi contenuti essenziali (cfr.: doc. all. n. 1):
- € 5.650,00 all'omologa del Piano a pagamento della somma corrispondente all'intero compenso in prededuzione dell'O.C.C. attraverso l'utilizzo delle somme ancora da assegnare nella procedura esecutiva mobiliare R.G. 601/2020 (Giudice Lopopolo) di cui si chiede espressamente l'interruzione e la successiva assegnazione al gestore della



presente procedura di crisi da sovraindebitamento sin dal deposito del ricorso per l'omologa ai sensi dell'art.12 bis L.3/2012 in quanto la prosecuzione della stessa potrebbe pregiudicare la fattibilità del Piano;

- € 1.790,00 o la maggior somma se le somme accantonate nella predetta procedura esecutiva mobiliare risulteranno maggiori di quanto previsto per € 7.440,00 per il compenso del Procuratore legale e dell'Advisor in parti uguali a titolo di acconto per il loro compenso;

- € 3.665,84 con le prime 9 rate di cui la prima di € 465,84 e le successive 8 da € 400,00 successive all'omologa del Piano a saldo del compenso del Procuratore legale e dell'Advisor;

- € 92.372,06 con le successive 234 rate, di cui dalla rata n.10 alla rata n.233 da € 400,00 e l'ultima da € 172,06 a tutti i creditori come da seguente prospetto dettagliato:

La presente proposta di Piano di Accordo di Composizione della crisi è quindi articolata nella forma che prevede la falcidia dei crediti in percentuali diverse in funzione della natura del credito privilegiato o chirografario e considerando che l'ipotecario di primo grado A.E.R. verrebbe soddisfatto, in valore assoluto, quasi nella stessa misura inizialmente accordata dallo stesso creditore con l'adesione alla definizione fiscale agevolata della "Rottamazione Ter" avendo già ricevuto € 31.197,91 nelle prime rate puntualmente pagate e incassando ancora € 66.319,24.

Il tutto a mezzo pagamenti mensili certi in quanto verrebbero generati mediante la produzione dei redditi futuri derivanti dalla continuazione della percezione del canone di affitto sull'unico immobile di proprietà indivisa (mentre l'altro di proprietà indivisa verrebbe destinato alla liquidazione con assegnazione dell'intero ricavato al creditore ipotecario di primo grado A.E.R.) e dell'attività lavorativa del debitore nell'ambito della società agricola di famiglia che



potrebbe continuare regolarmente a produrre reddito in quanto gli immobili di proprietà condivisa non sarebbero oggetto di liquidazione e sarebbe garantito quanto occorrente al proprio sostentamento ed a quello della propria famiglia.

\* \* \*

Tutto quanto sopra premesso, i sigg.ri Simone Pietro e Marolla Grazia, ut supra rappresentati e difesi,

### **RICORRONO**

all'On.le Tribunale di Trani, affinché, visto l'art. 12-bis della legge n. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, così come meglio dettagliata nell'ambito del doc. all. n. 1, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia:

- A) fissare con decreto l'udienza di cui al prefato art. 12-bis, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, della proposta e del decreto ai creditori;
- B) disporre nei riguardi dei creditori l'inibitoria all'instaurazione di qualsivoglia procedimento di esecuzione forzata a carico dell'odierno ricorrente e/o la sospensione di eventuali procedure di tal fatta nelle more dagli stessi avviata;
- C) all'esito, accertare e dichiarare la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti, nonché la meritevolezza dell'istante;
- D) omologare il predetto piano, prevedendone le opportune forme di pubblicità e disponendo l'ordine al Conservatore e senza la di lui responsabilità che, all'estinguersi degli obblighi del piano e cioè al pagamento integrale dello stesso, vengano cancellate le iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile di proprietà dell'istante;
- E) ammettere l'odierno ricorrente al beneficio dell'esdebitazione per i debiti che non saranno totalmente soddisfatti.

\* \* \*



Si produce la di seguito indicata documentazione:

1. proposta di Accordo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento del 04.10.2021, in uno alla documentazione ivi allegata;
2. relazione particolareggiata e attestazione di fattibilità del piano del 29.10.2021, a firma dell'Avv. Rosa Loreta Santangelo, in uno alla documentazione ivi allegata;
3. procura alle liti;
4. copia contributo unificato di € 98,00;
5. copia marca da bollo di € 27,00.

\* \* \*

Tutte le ordinanze e gli altri provvedimenti del Giudice potranno essere comunicati tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [avv.vincenzopatarnello@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:avv.vincenzopatarnello@pec.ordineavvocatitrani.it), in virtù delle attuali disposizioni normative e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti informatici e teletrasmessi.

\* \* \*

Il sottoscritto procuratore, ai sensi e per gli effetti della normativa di legge in tema di contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, dichiara che il presente procedimento va annoverato nell'alveo dei processi di volontaria giurisdizione e che, pertanto, sono dovuti € 98,00 a titolo di contributo unificato.

Barletta / Trani li, 3data del deposito telematico.

*Avv. Vincenzo Patarnello*

